



Interventi Sociali

Ordinanza Sindacale N° 29

OGGETTO: provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Liguria:

7/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

6/2020 - Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza Covid-2019 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi emergenziali ai sensi del dpcm dell'11 marzo 2020;

5/2020 - Proroga termini per operazioni di accertamento gestioni rifiuti svolte nell'anno 2019;

4/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

3/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

2/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

1/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare gli articoli 34 e 35;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate;

Visto il parere dell’Istituto Superiore di Sanità protocollo generale 8293 del 12/3/2020 in merito ai rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS –cov-2 in isolamento domiciliare;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 del 18/3/2020 con la quale disciplina lo smaltimento dei rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria;

Preso atto che l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 obbliga a seguire le procedure dei rifiuti a rischio infettivo fatto salvo la facoltà per i Comuni di seguire le modalità indicate dal parere dell’Istituto Superiore di Sanità protocollo generale 8293 del 12/3/2020;

Atteso che l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 non impartisce un ordine diretto ai cittadini ma definisce solo le procedure cui solo i Comuni ed eventualmente i gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti devono attenersi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Preso atto che le limitazioni generali alle attività economiche e commerciali non si applicano alla gestione dei rifiuti in tutta la sua filiera (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento), che rappresenta un’attività di pubblico interesse come previsto dall’articolo 177 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nonché un “servizio

pubblico essenziale” come individuato dall’articolo 1 comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 che non può e non deve essere interrotto;

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” ed in particolare l’articolo 2 che definisce i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l’articolo 8 che disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l’articolo 10 che disciplina lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e l’articolo 15 che statuisce che i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

Considerato che la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, ivi compresa la necessità di assicurare le condizioni igienico sanitarie in relazione alla corretta gestione dei rifiuti urbani;

Atteso che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela dell’igiene e sanità pubblica;

Preso atto che tutte le attività produttive devono adottare *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed in particolare l’articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore servizi alla persona e promozione del benessere - tributi - attività produttive e mercati, dott. Massimo Mangiarotti, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alle ore 24,00 del giorno 31 Maggio 2020:

è **vietato** ai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, **alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti;**

è fatto **obbligo** ai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), **limitare e ridurre al minimo indispensabile la produzione e il conferimento dei rifiuti domestici;**

è fatto **obbligo** ai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, **alla raccolta indifferenziata tramite il servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio (intendendosi al piano di calpestio stradale),** attenendosi alle istruzioni specifiche fornite dal soggetto erogatore del servizio **appositamente organizzato e dedicato** e previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;

è **vietato a chiunque** prelevare dai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o dai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, per conferirli **alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti**;

è **vietato a tutti i cittadini** NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) conferire i rifiuti domestici giunti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti, indipendentemente dalla loro natura, **alla raccolta differenziata**;

è fatto **obbligo a tutti i cittadini** NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) conferire i rifiuti domestici giunti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti, indipendentemente dalla loro natura, **all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti** previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;

è **vietato a chiunque** prelevare dai cittadini NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, per conferirli **alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti** senza l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*" e senza l'assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;

è fatto **obbligo** all'erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), di rispettare le procedure previste per i rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*) e di dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuale compatibili con i documenti di valutazione del rischio aziendale ed idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*";

è fatto **obbligo** agli operatori dei servizi cimiteriali di conferire i dispositivi di protezione individuale utilizzati per la movimentazione, inumazione e tumulazione dei feretri dei deceduti positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19), individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), **alla raccolta indifferenziata tramite il servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio** trasporto e smaltimento, attenendosi alle istruzioni specifiche fornite dal soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato e previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;

è fatto **obbligo** all'erogatore dell'ordinario servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti di dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuale compatibili con i documenti di valutazione del rischio aziendale ed idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*", in ottemperanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in conformità al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (COVID-19) negli ambienti di lavoro del 14/03/2020;

è fatto **obbligo** all'erogatore del servizio appositamente organizzato di disinfezione di strade, marciapiedi, piazze, aree pedonali, di utilizzare prodotti disinfettanti di alto livello che associano uno spettro di azione antimicrobico e antivirale molto ampio, con tempi di contatto brevissimi ed un'elevata tollerabilità, ecosostenibili con residui costituiti da sali inorganici privi di attività biocida che garantiscono una efficace azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio senza provocare, danni alla salute delle persone e degli animali;

DISPONE che

la presente ordinanza:

- venga trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alla Prefettura/UTG di Imperia;
- venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- venga trasmessa alla ASL1 (dipartimento di prevenzione);
- venga comunicata ai soggetti interessati;

il Settore lavori pubblici fondi europei espropri è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne l'individuazione dell'erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione);

il Settore lavori pubblici fondi europei espropri è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne l'individuazione dell'erogatore del servizio

appositamente organizzato di disinfezione di strade, marciapiedi, piazze, aree pedonali, anche in deroga alle normali procedure ad evidenza pubblica, fermo restando le previsioni del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”;

il Settore lavori pubblici fondi europei espropri è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne l’organizzazione del servizio appositamente organizzato di disinfezione di strade, marciapiedi, piazze, aree pedonali;

il Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile (gestione emergenze) e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell’articolo 650 del Codice penale, fatta salva l’eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative;

avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale.

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)